



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 22

del 29/08/2020

OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU 2020 e Detrazioni

L'anno **2020** il giorno **29** del mese di **AGOSTO** alle ore **09:45**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di 2^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	Cavalera Annalucia		Si
2	Rega Maria Luce	Si		9	De Vitis Alessio	Si	
3	Scanderebech Donatuccio	Si		10	Liviello Claudio Giuseppe	Si	
4	Causo Anna Lucia	Si		11	Cazzato Marcello	Si	
5	Palese Patrizia	Si		12	Stamerra Alfredo	Si	
6	Tunno Annalisa	Si		13	Stamerra Emanuele	Si	
7	Catamo Angelo		Si				

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Avv. Tunno Annalisa** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste **Il ViceSegretario Generale Dott.ssa Angelica Reho**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

VISTO il comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) Aliquota ordinaria dello 0,96 per cento per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle indicate nei punti successivi;
- 2) Aliquota ridotta abitazione principale dello 0,4 per cento per le unità immobiliari e relative pertinenze di categoria catastale A/1, A/8, A/9;
- 3) Aliquota ridotta per i fabbricati posseduti da cittadini non residenti, iscritti AIRE, dello 0,55 per cento, purché si tratti di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto ed a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4) Aliquota per frantoi oleari (opifici di categoria catastale D/1) dello 0,76 per cento;
- 5) Aliquota ridotta del 50 per cento relativamente ai terreni agricoli con destinazione "Uliveto", risultante dalla visura catastale, da applicare in esito a presentazione di dichiarazione IMU necessaria, quindi, per l'applicazione del beneficio;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- I. Aliquota dello 0,1 per cento per "Fabbricati rurali strumentali";
- II. Aliquota dello 0,1 per cento per "Altri fabbricati";
- III. Aliquota dello 0,1 per cento per "Fabbricati di categoria catastale D";
- IV. Aliquota dello 0,1 per cento per "Aree Fabbricabili";

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- I. al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- II. al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- III. al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- IV. al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- V. al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- VI. al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- VII. al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- VIII. il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- IX. il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- X. che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali*

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- l'art.107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, che per l'esercizio 2020, ha differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, il quale stabilisce che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTO *comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce “... **Per l'anno 2020**, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020...”;*

PRESO ATTO CHE l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

VISTA la circolare MEF n. 3/DF del 2012 la quale al punto 5, tra l'altro, prevede che la manovrabilità delle aliquote IMU da parte dei Comuni deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di

ragionevolezza e non discriminazione;

OSSERVATO pertanto che non possono essere più riproposte, nel rispetto del principio di ragionevolezza e non discriminazione di cui al punto precedente:

- l'assimilazione ad abitazione principale dei soggetti iscritti all'AIRE, già pensionati;
- l'aliquota agevolata dello 0,55 per cento per i fabbricati posseduti da cittadini non residenti, iscritti AIRE;

CONSIDERATO CHE il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 4) - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
 - frantoi oleari classificati nella categoria catastale D01: aliquota 0,86 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
- 6) - terreni agricoli in genere: aliquota pari al 0,96 per cento;
 - terreni agricoli di qualità "Uliveto" risultante da visura catastale: aliquota dello 0,48 per cento (riduzione del cinquanta per cento da applicare in esito a presentazione di dichiarazione IMU);
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento.

RITENUTO di dover confermare, per l'anno 2020, la detrazione di euro 200,00 da applicarsi alle seguenti unità immobiliari:

- Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze;
- Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica.

DI PRECISARE altresì che la detrazione di cui al punto precedente si applica sino a concorrenza dell'imposta effettivamente dovuta, con riferimento al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, in caso di comproprietà dell'immobile, proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato resoconto stenotipografico;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12, oltre il Sindaco
- Presenti n. 11;

- Votanti n. 11;
- Astenuti n. 02 (De Vitis A, Stamerra E.);
- Voti favorevoli n. 06;
- Voti contrari n. 03 (Liviello C., Cazzato M., Stamerra A.);

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa

DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,1 per cento;
- - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
- frantoi oleari classificati nella categoria catastale D01: aliquota 0,86 per cento;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 per cento;
- - terreni agricoli in genere: aliquota pari al 0,96 per cento;
- terreni agricoli di qualità "Uliveto" risultante da visura catastale: aliquota dello 0,48 per cento (riduzione del cinquanta per cento da applicare in esito a presentazione di dichiarazione IMU);
- aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento.

DI CONFERMARE per l'anno 2020 la detrazione di euro 200,00 da applicarsi alle seguenti unità immobiliari:

- Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze;
- Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica,

nelle modalità espresse in premessa;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Sentito, poi, il Presidente, il quale propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12, oltre il Sindaco
- Presenti n. 11;
- Votanti n. 11;
- Astenuti n.02 (De Vitis A, Stamerra E.);
- Voti favorevoli n. 06;
- Voti contrari n. 03 (Liviello C., Cazzato M., Stramerra A.);

DELIBERA

1)- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/08/2020

Deliberazione avente per oggetto:

Approvazione Aliquote IMU 2020 e Detrazioni

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 2: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 18/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 18/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

f.toDott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to AVV. TUNNO ANNALISA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to SCANDEREBECH DONATUCCIO

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angelica Reho

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 03/09/2020 al 18/09/2020.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 29/08/2020

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Angelica Reho

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LOREDANA CAMPA